

Istanza n.22

Arengo del
06/04/2025

Repubblica di San Marino (RSM), lì 6 aprile 2025

Ecc.mi Capitani Reggenti

Italo Righi

Denise Bronzetti

Oggetto: richiesta di attivazione del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino affinché assuma l'impegno di chiarire alcuni aspetti relativi all'applicazione della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato sottoscritta fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in data 31 Marzo 1939 e successive modifiche al fine di riconfermare le statuizioni sottoscritte dai due Stati sia con riferimento alle modalità di notifica degli atti giudiziari fra i due Paesi sia con riferimento all'equipollenza, ad ogni effetto di Legge, del documento di Licenza di porto di fucile.

I sottoscritti cittadini sammarinesi, considerato quanto previsto e disposto dalla Legge 24 maggio 1995 n. 72 e dalla Legge Qualificata 23 aprile 2018 n. 1, rivolgono la presente istanza d'Arengo alle LL. EE. affinché: il Consiglio Grande e Generale della Repubblica, con riferimento all'applicazione della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato sottoscritta fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in data 31 Marzo 1939, la quale regolamenta molteplici tipologie di rapporti tra i due Stati, resa esecutiva nella Repubblica di San Marino con Legge 25 Ottobre 1939 n. 18 e nell'allora Regno d'Italia con Legge 6 Giugno 1939 n. 1320, successivamente modificata e integrata mediante Scambi di Note e Accordi Aggiuntivi, assuma l'impegno di chiarire gli aspetti di seguito meglio illustrati riconfermando le statuizioni sottoscritte dai due Stati.

In merito ad alcune statuizioni contenute nella Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato sottoscritta fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 31 Marzo 1939 e successive modifiche e integrazioni si rileva come si ritenga che le stesse non vengano correttamente applicate dalle Autorità della Repubblica Italiana ed in particolare:

1) Con riferimento agli articoli 5, 10, 29 e 37 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato in materia di notificazione degli atti relativi a procedure civili, penali e amministrative, così come integrati con Accordo in data 28 Febbraio 1946, si rileva come con sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 09/11/2011), n. 23290 venga sostanzialmente affermata la non applicazione della Legge della Repubblica Italiana n. 1320 del

1939 e, conseguentemente, la validità della notifica di un atto giudiziario compiuta dall'ufficiale giudiziario italiano a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. della Repubblica Italiana direttamente presso soggetto (nel caso della sentenza persona giuridica) sito nel territorio della Repubblica di San Marino;

2) Con riferimento all'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 31 marzo 1939 come modificato con l'accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960, il quale dispone che espressamente che “I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellazione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro. Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorché residenti nell'altro. Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellazione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sammarinese.” si segnala come ad alcuni cacciatori con licenza di caccia rilasciata dalla Repubblica di San Marino e con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino, nel corso della scorsa stagione venatoria, sia stato contestato il mancato pagamento della tassa regionale di rinnovo della licenza di caccia, dopo decenni di applicazione della normativa in senso contrario e ancorché sia la medesima Legge della Repubblica Italiana n. 157/1992 art. 23 (Tasse di concessione regionale) comma 1 a stabilire che “Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22. [...]”, ossia tassa prescritta per il rinnovo della Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio rilasciati dalla Repubblica Italiana (e non da parte della Repubblica di San Marino).

Si evidenzia altresì che l'art. 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana è estremamente chiaro nello stabilire che “I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellazione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro” e che non si è rinvenuta alcuna disposizione di Legge della Repubblica Italiana che prescriva espressamente l'obbligo per i cacciatori sammarinesi di pagare un tributo regionale in Italia.

In considerazione di quanto sopra illustrato e rappresentato, i sottoscritti chiedono che: il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino assuma, anche per mezzo di organi

istituzionali e/o uffici pubblici preposti, l'impegno di chiarire tali aspetti riconfermando le statuizioni sottoscritte dai due Stati con la Convenzione di amicizia e di buon vicinato sia con riferimento alle modalità di notifica degli atti giudiziari fra i due Paesi e, con specifico riferimento al documento di Licenza di porto di fucile, che venga riconfermata l'assoluta equipollenza, ad ogni effetto di Legge, del documento rilasciato dalle Autorità della Repubblica di San Marino e di quello rilasciato dalle Autorità della Repubblica Italiana.

Con i più deferenti saluti.